

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

9^a COMMISSIONE

(Agricoltura)

9° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 8 FEBBRAIO 1977

Presidenza del Vice Presidente TRUZZI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE REDIGENTE

« Principi generali e disposizioni per la protezione della fauna e la disciplina della caccia » (31) (D'iniziativa dei senatori Fermariello ed altri)

(Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento approvata dall'Assemblea nella seduta dell'11 agosto 1976)

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE . . .	Pag. 111, 112, 113 e <i>passim</i>
BALBO (PLI)	116
FABBRI (PSI)	117, 118, 120 e <i>passim</i>
FERMARIELLO (PCI)	115, 116, 119 e <i>passim</i>
FOSCHI (DC)	113, 114, 117 e <i>passim</i>
MINGOZZI (PCI)	112, 114, 115 e <i>passim</i>
PACINI (DC), relatore alla Commissione	112, 113
	117 e <i>passim</i>
ZAVATTINI (PCI)	113

La seduta ha inizio alle ore 16,40.

F O S C H I , segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE REDIGENTE

« Principi generali e disposizioni per la protezione della fauna e la disciplina della caccia » (31), d'iniziativa dei senatori Fermariello ed altri (Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento approvata dall'Assemblea nella seduta dell'11 agosto 1976)

(Seguito della discussione e rinvio)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno

9^a COMMISSIONE

9° RESOCONTO STEN. (8 febbraio 1977)

di legge: « Principi generali e disposizioni per la protezione della fauna e la disciplina della caccia », d'iniziativa dei senatori Fermariello, Pacini, Mingozzi, Schietroma, Branca, Pinto, Martinazzoli, Signori, Finessi, Carnesella, Sgherri, Tanga, Rosa, Santonastaso, Fabbri Fabio, Masullo, Zavattini, Benaglia, Sassone e Balbo.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 24, che era stato accantonato nella seduta del 4 febbraio. Ne do nuovamente lettura:

Art. 24.

(Tasse di concessione regionale - Tasse regionali per gli appostamenti fissi, le aziende faunistiche e le riserve)

Per assicurare alle Regioni i mezzi finanziari necessari per realizzare i fini previsti dalla presente legge e da quelle regionali in materia, le licenze di porto d'armi per uso di caccia sono soggette al pagamento, oltre che delle tasse di cui all'articolo precedente, delle tasse di concessioni regionali ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, in misura possibilmente identica per tutto il territorio nazionale, da versarsi su distinti conti correnti.

Gli appostamenti fissi, le aziende faunistiche, i centri privati di produzione di selvaggina e le riserve — entro i limiti di cui all'articolo 36 — sono soggetti a tasse regionali, rispettivamente determinate in misura possibilmente identica per tutto il territorio nazionale.

Il senatore Mingozzi ha presentato un emendamento tendente a sostituire, nel primo comma, le parole: « in misura possibilmente identica per tutto il territorio nazionale » con le altre: « in misura non inferiore al 90 per cento e non superiore al 110 per cento delle tasse erariali di cui all'articolo precedente ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Il Governo ha presentato un emendamento tendente a sostituire, nel secondo comma, le

parole: « in misura possibilmente identica per tutto il territorio nazionale », con le altre: « nella misura annua da lire 80.000 a lire 100.000 per gli appostamenti fissi, e da lire 300 a lire 400 per ettaro, per le aziende faunistiche e le riserve ».

MINGOZZI. Vorrei presentare un emendamento tendente a sopprimere, nel secondo comma, le parole: « rispettivamente determinate in misura possibilmente identica per tutto il territorio nazionale ».

Si tratta di tasse regionali; spetta pertanto alle regioni determinarle autonomamente. Sono contrario, onorevole Presidente, alla proposta di modifica presentata dal Governo.

PACINI, relatore alla Commissione. Sono contrario all'emendamento del Governo; concordo invece sulla proposta del senatore Mingozzi.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento soppressivo presentato dal senatore Mingozzi.

È approvato.

Rimane pertanto precluso l'emendamento sostitutivo presentato dal Governo.

Metto ai voti l'articolo 24 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

È approvato.

Riprendiamo la discussione sull'articolo 25 del quale do nuovamente lettura:

Art. 25.

(Ripartizione dei proventi delle tasse per la licenza di porto d'armi per uso di caccia)

Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è istituito un fondo, il cui ammontare è commisurato al 13 per cento del gettito annuo delle tasse di cui all'articolo 23 e che viene ripartito, entro il mese di marzo di ciascun anno, con decreto del Ministero del tesoro di concerto con i Ministri delle finanze e dell'agricoltura, nel modo seguente:

a) il 60 per cento alle associazioni venatorie nazionali riconosciute, in proporzio-

9ª COMMISSIONE

9º RESOCONTO STEN. (8 febbraio 1977)

ne della consistenza numerica degli iscritti, per i compiti di cui all'articolo 30;

b) il 40 per cento all'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, per i compiti di cui all'articolo 34 della legge 2 agosto 1967, n. 799.

Ricordo che il Governo ha presentato un emendamento tendente a sostituire la lettera a) con il seguente testo: « a) il 60 per cento alle associazioni venatorie nazionali riconosciute, metà in proporzione della consistenza degli iscritti e metà in rapporto ai programmi svolti nell'anno precedente per l'adempimento dei compiti di cui all'articolo 30 ».

F O S C H I . Mi auguro che si possa giungere ad un accordo perchè ritengo, come del resto ha già rilevato il relatore, che non sia possibile limitarsi a dare il 100 per cento. Anch'io penso che l'articolo 30 riguardi un'altra questione; pertanto, si deve precisare in questo articolo che accanto ad un certo numero di iscritti è necessaria la dimostrazione di aver svolto un certo programma, senza il timore di incorrere in discriminazioni. Proprio al fine di tutelare le grandi organizzazioni venatorie, è opportuno che anche quelle con minore esperienza, che cercano di inserirsi e di proliferare, svolgano un programma e non prendano soldi solo perchè raggiungono un decimo di tutto il corpo dei cacciatori. Ritengo inoltre che ciò sia stimolante per la ricerca e per l'educazione dei cacciatori e che si possano in tal modo raggiungere tutti gli scopi previsti dall'articolo 30. Pertanto, sono disponibile per quanto riguarda una intesa; ritengo però che la sostanza debba essere salvaguardata.

Z A V A T T I N I . Le preoccupazioni dei colleghi e del Governo sono legittime. Una formulazione più chiara potrebbe essere la seguente: « a) il 60 per cento delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, in proporzione della consistenza numerica degli iscritti, sempre che assolvano i compiti di cui all'articolo 30 ». In questo modo la erogazione dei fondi verrebbe subordinata all'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 30.

P A C I N I , *relatore alla Commissione.* Mi sembra che la proposta del senatore Zavattini porti alla soluzione del problema. Tale formulazione è però, secondo me, un po' rigida: a chi spetta il controllo sull'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 30?

Z A V A T T I N I . Propongo allora di sostituire la lettera a) con la seguente: « a) il 60 per cento alle associazioni venatorie nazionali riconosciute, in proporzione della consistenza numerica degli iscritti sempre che i programmi svolti da ciascuna di esse nell'anno precedente corrispondano, in base al parere del Comitato previsto dall'articolo 4, ai compiti indicati dall'articolo 30 ».

P A C I N I , *relatore alla Commissione.* Sono favorevole all'emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento sostitutivo presentato dal senatore Zavattini.

È approvato.

L'emendamento proposto dal Governo è pertanto precluso.

Metto ai voti l'articolo 25 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

È approvato.

Art. 26.

(Istituzione del fondo di tutela della produzione agricola)

Per far fronte ai danni arrecati alle produzioni agricole dalla selvaggina è costituito a cura di ogni Regione un fondo regionale, al quale deve affluire una percentuale dei proventi di cui all'articolo 24 della presente legge.

Le Regioni provvedono, con apposite disposizioni, a regolare il funzionamento del fondo di cui al comma precedente, prevedendo per la relativa gestione un Comitato composto da rappresentanti delle organizzazioni agricole interessate più rappresentative sul piano nazionale e delle associazioni venato-

rie nazionali riconosciute più rappresentative.

Richiamo l'attenzione dei colleghi su due punti che mi sembrano carenti.

Il primo attiene al fatto che in questo articolo sono previsti i danni arrecati alle produzioni agricole dalla selvaggina, ma non sono previsti i danni arrecati dai cacciatori.

M I N G O Z Z I . I danni arrecati dai cacciatori alle produzioni agricole sono coperti dall'assicurazione.

P R E S I D E N T E . Abbiamo detto che i danni arrecati dai cacciatori alle coltivazioni verranno risarciti. Se il fondo di cui all'articolo 26 è destinato soltanto al risarcimento dei danni arrecati dalla selvaggina, i fondi per risarcire i danni arrecati alla produzione dai cani e dai cacciatori dove si trovano? Questo è il primo quesito.

Si dice, poi, che nel fondo di cui all'articolo 26 deve affluire una percentuale dei proventi di cui all'articolo 24. Mi sembra che bisognerebbe invece dire: « al quale deve anche affluire una percentuale... », perchè una volta che la Regione istituisce un fondo, chi vieta che la Regione stessa vi partecipi con una sua quota?

M I N G O Z Z I . Gli argomenti toccati dal signor Presidente sono stati lungamente discussi anche in sede di Sottocomitato, e comunque sono stati sollevati alla Camera dei deputati quando questa si è trovata ad esaminare il provvedimento votato dal Senato nell'altra legislatura. In sede di Sottocomitato, però, abbiamo ritenuto che se avessimo previsto anche i danni arrecati alle produzioni agricole dai cacciatori avremmo aperto un contenzioso che non finisce più. E questo non avrebbe ragion d'essere, tanto più che i danni arrecati dal cacciatore sono previsti dall'articolo 8, il quale stabilisce una assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso terzi per un minimo di lire 80 milioni per ogni sinistro, con il limite minimo di lire 20 milioni per ogni

persona danneggiata e di lire 5 milioni per danno ad animali o cose.

Ma a prescindere da tutto questo, il cacciatore dovrebbe sapere che commette anche un reato in base alla legge la quale vieta di cacciare in terreni in actualità di coltivazione e dà alle Regioni il potere di fissare anche quali sono i territori in actualità di coltivazione e quali sono le colture specializzate che debbono essere protette ed entro le quali non può essere esercitata la caccia.

Per queste considerazioni, quindi, il solo danno che dobbiamo cercare di coprire è quello provocato dalla selvaggina; e per questo motivo mi trovo concorde sulla formulazione dell'articolo 26.

F O S C H I . Per la verità io non sono molto persuaso della sufficienza di questo articolo 26; intanto perchè l'articolo 8 parla espressamente di lire 80 milioni per ogni sinistro, con il limite minimo di 20 milioni per ogni persona danneggiata e di lire 5 milioni per danno ad animali o cose. Figuriamoci, quindi, se domani l'assicurazione potrà farsi carico di danni arrecati semplicemente a una coltivazione o a una piantagione agricola!

In secondo luogo, sempre in merito ai danni arrecati all'agricoltura, io dico questo: sappiamo benissimo che, quando il cacciatore passa da solo o con il cane attraverso delle colture, il più delle volte l'agricoltore non se ne accorge e poi trova il danno. Ed allora, chi lo risarcisce questo danno? Ecco il motivo per cui mi sento portato a considerare con una certa serietà l'osservazione pertinente del Presidente.

In sostanza, io non sono convinto che l'assicurazione arrivi a coprire il danno arrecato all'agricoltura, per cui l'articolo 26 è carente proprio perchè, mentre giustamente prevede il risarcimento del danno arrecato dalla selvaggina, ignora completamente il danno arrecato dal cacciatore. Pertanto, a questo punto, io credo che si debba prevedere — anche se ciò complica un po' la situazione — una possibilità almeno di orientamento, di indicazione alle Regioni in ordine a questo problema.

9^a COMMISSIONE

9° RESOCONTO STEN. (8 febbraio 1977)

PRESIDENTE. Credo che l'articolo 8 non copra per nulla l'ipotesi che facevamo noi per l'agricoltura, perchè dice: 80 milioni per ogni sinistro, con il limite minimo di lire 20 milioni per ogni persona danneggiata e di lire 5 milioni — sempre però nell'ambito di un sinistro, quindi di una disgrazia — per danno ad animali o cose. Le colture, la produzione, in questa dizione non sono comprese; per cui noi abbiamo scritto come affermazione di principio che verrà risarcito anche il danno arrecato alla produzione, ma all'atto pratico negli stanziamenti non c'è nulla a questo titolo.

Quindi, se all'articolo 26 noi non prevediamo anche i danni arrecati alle produzioni agricole dai cacciatori, faremo una legge che sarà soltanto declamatoria per l'agricoltura e niente di più; a meno che non mi si convinca del contrario.

MINGOZZI. Ma il cacciatore, signor Presidente, non deve andare nei territori in attualità di coltivazione, perchè commette un reato!

PRESIDENTE. Allora perchè prevediamo i danni arrecati dalla selvaggina?

MINGOZZI. La selvaggina non legge i cartelli!

FERMARIELLO. Possiamo anche accettare il suggerimento del Presidente, se volete, ma vorrei far presente che qui abbiamo posto il problema del danno arrecato dalla selvaggina perchè abbiamo pensato alle famose strutture venatorie naturalistiche di cui all'articolo 6, allorchè si è parlato dei piani annuali e pluriennali delle Regioni.

Voglio dire che all'articolo 26 abbiamo parlato di selvaggina per il semplice fatto che abbiamo previsto di fare uno sforzo in direzione della creazione di strutture venatorie naturalistiche, zone di ripopolamento, eccetera. Ora, gli agricoltori evidentemente non sempre sono interessati a collaborare per creare simili strutture, proprio perchè in tali strutture si pensa ad una moltiplicazione della selvaggina.

Per queste ragioni abbiamo ritenuto, in modo specifico attraverso un fondo, di fronteggiare quei danni che la selvaggina per l'appunto arreca alle colture. Quindi, l'articolo 26 è simmetrico, direi, all'articolo 6, nel senso che crea una base concreta per quello che prevediamo all'articolo precedente.

Per quanto riguarda il cacciatore, noi riteniamo appunto che esso non debba entrare in territori con colture in atto, tanto è vero che prevediamo sanzioni più o meno gravi a danno di chi violi questo disposto.

PRESIDENTE. Ma il contadino danneggiato chi lo risarcisce?

FERMARIELLO. Lei ritiene che, ove il cacciatore violando la legge entri in una zona coltivata e arrechi danno alla coltivazione, questo danno debba essere risarcito. La tesi è molto vaga, ma voglio far presente che, stante la situazione esistente in Italia a proposito di rapporti tra cacciatori e produttori agricoli, noi rischiamo, sulla base di antichissime esperienze, di aprire un'altra valvola al contenzioso assai cospicuo che già abbiamo. Questa è una materia che, se non viene regolata bene, dà adito ad una serie di attività non del tutto da incoraggiare per quanto riguarda la manovra del fondo.

Ciò detto, possiamo anche aggiungere la dizione « e dal cacciatore », come lei propone, nell'articolo 26, però dobbiamo essere consapevoli che a quel punto il fondo avrà bisogno di una dimensione assai cospicua.

PRESIDENTE. Perciò ho proposto di modificare dicendo: « al quale deve affluire anche una percentuale ... ».

FERMARIELLO. Non è questo il punto. Qui il discorso attiene al fatto che se prevediamo anche i danni arrecati dal cacciatore dobbiamo entrare nel merito della dimensione del fondo, il quale dovrà consentire una larghissima manovra finanziaria per fronteggiare, in base alle domande presentate, i diversi danni arrecati non solo dalla selvaggina ma anche dai cacciatori. E sic-

9^a COMMISSIONE

9° RESOCONTO STEN. (8 febbraio 1977)

come in molte Regioni la questione del risarcimento dei danni provocati dalla selvaggina è diventata una sorta di litania, per così dire, per ricevere un po' di soldini, non vorrei che questo fondo divenisse uno dei soliti pasticci.

P R E S I D E N T E . Allora bisognerebbe dire chiaramente che i risarcimenti per danni arrecati alla produzione dai cacciatori e dai cani non sono previsti.

B A L B O . Desidero osservare che i danni arrecati dalla selvaggina sono certamente controllabili, quelli arrecati dal cacciatore non lo sono, perchè bisogna che il coltivatore sia presente nel momento in cui il cacciatore procura il danno. Può succedere che il mio stesso cane calpesti l'erba medica nel mio campo durante la notte, e l'indomani io dica: pagatemi i danni perchè il cacciatore ha calpestato la mia erba!

Stiamo quindi attenti al rischio di creare situazioni difficili. O si prende sul fatto il cacciatore, oppure i danni ci saranno sempre, ma non si saprà chi li ha arrecati, se un cacciatore oppure una qualunque persona che ha fatto una passeggiata nel campo.

P R E S I D E N T E . Mi pare che siamo d'accapo: abbiamo detto che la produzione agricola deve essere risarcita quando è danneggiata e poi, per una ragione o per l'altra, non si prevede niente al riguardo.

F E R M A R I E L L O . Se mi si consente, vorrei fare una osservazione. L'articolo 26, che istituisce il fondo di tutela della produzione agricola, è in simmetria col punto g) dell'articolo 6, dove si dice: « norme che fissino i criteri per la determinazione degli indennizzi forfettari in favore dei conduttori dei fondi, per la liquidazione degli effettivi danni alle produzioni da parte della selvaggina ». Ora, perchè si parla di « indennizzi forfettari »? Perchè l'esperienza insegna non solo che un indennizzo non meglio precisato non spinge a creare la struttura naturalistica, ma che, al momento della liquidazione, possono sorgere infinite controversie. Il criterio di legare l'indennizzo

al danno arrecato dalla selvaggina costituisce un incentivo per il coltivatore, il quale sa in partenza che sarà coperto, in quanto è previsto un indennizzo forfettario del danno presunto. Ora, l'articolo 26 istituisce un fondo in rapporto al punto g) di cui ho detto. Noi, poi, possiamo anche considerare la questione del danno arrecato dal cacciatore alle colture, ma allora il fondo di cui all'articolo 26 dovrebbe essere un po' rivisto.

P R E S I D E N T E . Questo punto lo abbiamo già chiarito: per i danni arrecati dalla selvaggina, vi è un indennizzo. Ma per i danni arrecati dal cacciatore, in questo disegno di legge non è previsto niente. Ora, si può pure stabilire che il danno venga pagato quando chi lo arreca è colto sul fatto, o introdurre un'altra disposizione avente lo stesso scopo, ma qualcosa bisogna stabilirla!

M I N G O Z Z I . Per cercare di chiarire, vorrei osservare che il disegno di legge in esame stabilisce che, in via assoluta, il cacciatore non può esercitare l'esercizio venatorio nelle colture in atto e in quelle colture che le Regioni stabiliranno essere colture da proteggere, per cui, davanti a queste colture, ci saranno dei cartelli che indicano il divieto dell'esercizio venatorio. Per il cacciatore che non rispetta la norma di legge sono previste delle sanzioni; l'agricoltore può rivalersi nei confronti del cacciatore, il quale deve pagare i danni arrecati. Può anche darsi che il cacciatore arrechi danno alle colture senza essere scoperto da chicchessia. Vorrei osservare, però, che le colture sono protette.

P R E S I D E N T E . Ma questo dove è detto?

F E R M A R I E L L O . È detto nel primo comma dell'articolo 8 e nel quarto comma dell'articolo 17. Nel primo comma dell'articolo 8 si legge: « L'esercizio della caccia è consentito purchè non contrasti con l'esigenza di conservazione della selvaggina e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole ».

Nel quarto comma dell'articolo 17 è detto: « L'esercizio venatorio è inoltre vietato...

9^a COMMISSIONE

9° RESOCONTO STEN. (8 febbraio 1977)

nei territori in attualità di coltivazione, secondo le disposizioni delle leggi regionali... con particolare riferimento alle colture specializzate ». Ci sono, poi, le sanzioni.

PRESIDENTE. Per chi contravviene alla disposizione della norma dell'articolo 17 è prevista una sanzione, siamo d'accordo. Ma il risarcimento del danno arrecato alle colture dove è contemplato?

MINGOZZI. C'è il divieto.

PRESIDENTE. Ma il divieto così com'è non conta niente. Non produce niente, se non c'è qualcuno che vede! Un cacciatore può buttare all'aria una coltura specializzata, una seminagione di colture ortive o un medicaio: al massimo gli applicheranno la contravvenzione, che poi incassa lo Stato, se c'è il guardacaccia che lo vede.

MINGOZZI. Se c'è la guardia, il conduttore agricolo può rivalersi su chi è oggetto della contravvenzione.

FOSCHI. È vero che all'articolo 8 e all'articolo 17 sono contemplati dei divieti, però il cacciatore, come avviene per ognuno di noi, è sensibile anche in relazione alle sanzioni che sono previste. Ora, la lettera l) dell'articolo 31, che si occupa di sanzioni (che sono quelle che possono dissuadere il cacciatore dall'arrecare danni), si limita soltanto a considerare i fondi chiusi e tabellati. Tutto il resto è decisamente escluso dalla sanzione.

MINGOZZI. Le colture devono essere tabellate, altrimenti il cacciatore può andarci dentro! È la legge a stabilire la tabellazione delle colture!

FOSCHI. Allora questa carenza è ancora più evidente!

PRESIDENTE. Cerchiamo di concludere. Io propongo di sostituire il primo comma dell'articolo 26 con il seguente: « Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alle produzioni agricole dalla selvaggina e dall'esercizio venatorio,

è costituito, a cura di ogni Regione, un fondo regionale, al quale deve affluire anche una percentuale dei proventi di cui all'articolo 24 della presente legge ».

FABBRI. È meglio dire « delle attività venatorie », piuttosto che « dall'esercizio venatorio ».

PRESIDENTE. Accetto il suggerimento del senatore Fabbri.

PACINI, relatore alla Commissione. Sono d'accordo col Presidente.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo del primo comma dell'articolo 26 da me proposto, con la modifica formale suggerita dal senatore Fabbri.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 26 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

È approvato.

TITOLO VIII

VIGILANZA VENATORIA E SUOI COMPITI

Art. 27.

(Vigilanza venatoria)

La vigilanza sull'applicazione delle leggi venatorie è affidata agli agenti venatori dipendenti degli enti delegati dalle Regioni ed alle guardie volontarie delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, autorizzate ai termini delle norme di pubblica sicurezza.

È, altresì, affidata agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, alle guardie addette ai parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali, forestali e campestri ed alle guardie private riconosciute ai termini della legge di pubblica sicurezza.

Gli agenti venatori possono esercitare le funzioni solo nell'ambito della circoscrizione territoriale nella quale operano.

9^a COMMISSIONE

9° RESOCONTO SEN. (8 febbraio 1977)

Gli agenti venatori dipendenti degli enti delegati ai sensi dell'articolo 5 esercitano, ai fini della presente legge, funzioni di polizia giudiziaria.

Agli agenti venatori dipendenti degli enti delegati è vietata la caccia nell'ambito del territorio, in cui esercitano le funzioni, salvo che per particolari motivi e previa autorizzazione degli organi dai quali dipendono.

F A B B R I. Una domanda al relatore: la qualifica di guardia volontaria può essere estesa anche alle guardie delle associazioni protezionistiche e naturalistiche?

P A C I N I, *relatore alla Commissione*. L'argomento è sottoposto alle leggi di pubblica sicurezza. Quindi, se uno ha il permesso di caccia ed è iscritto alla protezione animali, ad esempio, può richiedere il riconoscimento, in base alle leggi di pubblica sicurezza, di guardia di polizia giudiziaria.

F A B B R I. Però la legge limita, di fatto, alle associazioni nazionali venatorie riconosciute tale diritto.

Il testo di pubblica sicurezza prevede la autorizzazione in base ad una legge che configura le persone che possono essere autorizzate; se inseriamo in questo articolo anche le associazioni protezionistiche lasciamo aperta una possibilità che altrimenti sarebbe chiusa.

P A C I N I, *relatore alla Commissione*. Se l'associazione naturalistica ha una guardia privata, fa la richiesta alla pubblica sicurezza per ottenere il riconoscimento delle funzioni di vigilanza venatoria.

M I N G O Z Z I. Comunque è una realtà già in atto, perchè, ad esempio, l'Ente nazionale protezione animali ha le guardie volontarie che svolgono le funzioni cui accennava il senatore Fabbri.

P A C I N I, *relatore alla Commissione*. Rileggiamo un momento l'articolo.

« La vigilanza sull'applicazione delle leggi venatorie è affidata agli agenti venatori dipendenti degli enti delegati dalle Regioni ed

alle guardie volontarie delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, autorizzate ai termini delle norme di pubblica sicurezza ».

Questo comma riguarda le guardie venatorie delle associazioni riconosciute. Poi, nel secondo comma, si fa riferimento alle guardie private che, secondo la mia interpretazione, sono quelle dell'Ente per la protezione degli animali. Poi, al terzo e al quarto comma, si parla degli agenti venatori e su questi bisogna riflettere un momento:

« Gli agenti venatori possono esercitare le funzioni solo nell'ambito della circoscrizione territoriale nella quale operano.

Gli agenti venatori dipendenti degli enti delegati ai sensi dell'articolo 5 esercitano, ai fini della presente legge, funzioni di polizia giudiziaria ».

Ci siamo limitati a dare queste facoltà agli agenti venatori sulla base dell'attuale esperienza; non mi sembra che oggi ci sia una distinzione tale per cui un'associazione che non sia venatoria non possa avere una guardia venatoria. Le guardie giurate dell'Ente per la protezione degli animali fanno regolarmente le contravvenzioni e i sequestri delle armi senza tanti problemi! Se ci sono delle obiezioni più motivate, quindi, possiamo riguardare il testo, ma, al momento, non mi sembra che queste siano sufficienti.

F O S C H I. Prendo atto delle argomentazioni del relatore; voglio chiarire che a me non dà fastidio questa presa d'atto nei confronti delle associazioni venatorie, però faccio rilevare che qui c'è una sorta di privilegio. Quindi se esistono associazioni venatorie non ancora riconosciute, poichè nel primo comma si restringe la possibilità soltanto a quelle riconosciute, noi chiudiamo alle prime qualsiasi possibilità. Pertanto rispetto l'opportunità di emendare il primo comma nel senso di fare riferimento anche alle associazioni nazionali interessate all'esercizio venatorio. Intendo in tal modo porre in rilievo il fatto che può esservi una associazione che non è interessata all'esercizio venatorio, ma è interessata allo svolgimento di quelle funzioni di vigilanza.

9ª COMMISSIONE

9º RESOCONTO STEN. (8 febbraio 1977)

M I N G O Z Z I . Vorrei far riflettere il senatore Foschi sul fatto che stiamo parlando di una materia molto delicata. Quando autorizziamo una persona ad esercitare l'attività di controllo e di vigilanza, facendola diventare guardia che svolge attività di polizia giudiziaria, fra l'altro le diamo anche un'arma. Io non credo che qui si voglia diventare tanto permissivi da concedere una arma a una miriade di persone: ce ne sono già tante in giro, cerchiamo di limitarle! Pertanto invito il senatore Foschi a recedere dalla sua intenzione.

F E R M A R I E L L O . Io sono stato molto misurato nell'esame di questi ultimi articoli del disegno di legge, ma ora mi permetto di insistere sul testo proposto dalla Sottocommissione, perchè già adesso vediamo che le associazioni venatorie (e io parlo a nome di una di quelle che non ha un cospicuo numero di guardie venatorie e quindi posso esprimermi in perfetta libertà) premono in parecchie per ottenere il riconoscimento di agenti venatori. E le ragioni sono ovvie: sono armati, spesso hanno anche la divisa, poi diventano guardie giurate con funzioni di polizia giudiziaria. In base alla mia esperienza, posso dire che molti vogliono diventare guardie giurate per assolvere in campagna a tanti compiti, tra cui quello di notificare contravvenzioni e così via. Le associazioni, nella misura in cui sono serie, devono setacciare con serietà le domande che pervengono, perchè queste non sempre sono di persone che possono portare un'arma e che possono avere in campagna l'autorità che deriva dall'attuale legge. Per fortuna c'è l'altro filtro, quello della pubblica sicurezza che deve assegnare il riconoscimento. In questa materia bisogna stare molto attenti, tanto più che andiamo verso la moltiplicazione delle guardie venatorie, perchè vogliamo il massimo di vigilanza nelle campagne. Ma proprio su questo punto sorge la responsabilità: nel momento in cui si mette una pistola nelle mani di una persona e la si autorizza ad assolvere a particolari compiti, siamo sicuri che questa abbia quel senso di responsabilità che il compito comporta? Quando parliamo di associazioni riconosciute,

te, lo dico sinceramente, pensiamo ad associazioni che hanno una ossatura democratica, hanno degli statuti, dei direttivi, degli organismi, hanno una responsabilità; poichè noi vogliamo accentuare nei cacciatori la conoscenza e il rispetto dell'ecologia, non vogliamo fare in modo che queste guardie intervengano soltanto a livello repressivo in materia di reati di caccia, ma per tutto quello che avviene nelle campagne; allora qui dobbiamo stare molto attenti al fatto che chiunque possa, una volta fornita una lunga lista di nomi, ottenere l'autorizzazione ad organizzare nelle campagne corpi e reparti di gente armata che va a svolgere i compiti di cui alla presente normativa.

Vi prego, pertanto, di riflettere su questo argomento con la massima responsabilità, come del resto abbiamo sempre fatto in questa Commissione. Poi potremo decidere come vorremo: io, personalmente, non ho remore di sorta.

P A C I N I , *relatore alla Commissione.* Credo che questo articolo, così come è formulato, consenta alle associazioni riconosciute di aver le guardie per la vigilanza; propongo, tuttavia, di fare riferimento, nel primo comma dell'articolo, alle associazioni venatorie e protezionistiche nazionali riconosciute.

Come è stato giustamente rilevato, l'articolo è di una delicatezza estrema dal punto di vista dell'ordine pubblico e della sicurezza. Nel momento in cui parliamo di associazioni nazionali riconosciute ci riferiamo a quelle associazioni che hanno sempre svolto, per tradizione, le funzioni di vigilanza, tramite i loro agenti, senza che sia mai successo nessun grave inconveniente, e quindi in maniera adeguata, come ad esempio l'Ente nazionale per la protezione degli animali. Rendiamoci conto che l'ambito della vigilanza non può essere troppo ampliato perchè altrimenti ne possono derivare momenti di pericolosità. Il riconoscimento da parte dello Stato è necessario proprio perchè le guardie venatorie svolgono funzioni di polizia giudiziaria e i compiti di tutela e la sicurezza della vigilanza, loro affidati, devono essere garantiti da organismi riconosciuti. Non

condivido la proposta del senatore Foschi ma, ripeto, propongo, a mia volta, di aggiungere dopo la parola « venatorie », le altre « e protezionistiche ».

F A B B R I. Mi dichiaro soddisfatto della formulazione prospettata dal relatore per un riferimento anche alle associazioni protezionistiche riconosciute.

F O S C H I. Prendo atto, anche alla luce delle osservazioni del senatore Fermariello, che il relatore è disponibile sostanzialmente ad accogliere l'integrazione proposta dal senatore Fabbri; considero, inoltre, risolto in modo abbastanza soddisfacente il problema da me posto e, pertanto, non insisto sul suggerimento.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dal relatore tendente ad aggiungere, al primo comma, dopo la parola: « venatorie », le altre: « e protezionistiche ».

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 27 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

È approvato.

Art. 28.

(Poteri e compiti degli agenti di vigilanza venatoria).

Per l'esercizio di vigilanza gli agenti possono chiedere l'esibizione della licenza, del tesserino, dei permessi di caccia, della polizza di assicurazione e della cacciagione a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o arnesi atti alla caccia, in esercizio o in attitudine di caccia.

Nell'ipotesi di contestazione di un reato previsto dalle leggi sulla caccia, gli agenti, con l'osservanza delle norme di cui agli articoli 304-*quater* e 390 del codice di procedura penale, devono procedere al sequestro delle armi, dei mezzi di caccia, con esclusione del cane, e della selvaggina, redigendo verbale e rilasciandone copia immediata-

mente, ove sia possibile, o notificandone copia al contravventore entro 30 giorni.

Se fra le cose sequestrate si trovi selvaggina viva o morta, gli agenti la consegnano all'ente pubblico localmente preposto alla disciplina della caccia, che provvede a liberare in località adatta la selvaggina viva, salvo che si tratti di richiami delle specie consentite ai sensi dell'articolo 18, e a vendere la selvaggina morta o i richiami. In quest'ultimo caso il prezzo ricavato sarà tenuto a disposizione di colui contro il quale è stata elevata la contravvenzione, per il caso che sia assolto.

Nel caso di condanna o di oblazione l'importo della vendita della selvaggina e dei richiami sequestrati deve essere versato su un conto corrente intestato alla Regione. Le somme in tal modo introitate saranno impiegate a scopi di protezione della fauna e di ripopolamento.

Quando la selvaggina viva sia sequestrata in campagna, gli agenti la liberano sul posto.

Gli agenti, qualora abbiano notizia o fondato sospetto che sia stato commesso o si stia commettendo un reato previsto dalle leggi sulla caccia, devono darne immediata notizia al pretore territorialmente competente, al fine di farsi autorizzare alle ispezioni, perquisizioni e sequestri dei corpi di reato.

Gli agenti che accertano, anche a seguito di denuncia, violazioni alle leggi sulla caccia, redigono verbali nei quali vanno specificate tutte le circostanze del fatto e li trasmettono all'ente da cui dipendono ed alla autorità competente ai sensi delle disposizioni vigenti.

F A B B R I. Presento il seguente emendamento formale all'ultimo comma: sostituire alla parola « vanno », le altre: « devono essere ».

P R E S I D E N T E. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo testè presentato dal senatore Fabbri.

È approvato.

9^a COMMISSIONE

9° RESOCONTO STEN. (8 febbraio 1977)

Metto ai voti l'articolo 28, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

È approvato.

Devo avvertire la Commissione che occorre sospendere temporaneamente la seduta per consentire ai senatori di partecipare alle votazioni in Assemblea.

(La seduta è sospesa alle ore 18,10 e viene ripresa alle ore 18,30).

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame degli articoli.

TITOLO IX.

ASSOCIAZIONI VENATORIE

Art. 29.

(Riconoscimento ed iscrizioni).

Le associazioni venatorie sono libere.

Le associazioni istituite per atto pubblico possono chiedere di essere riconosciute agli effetti della presente legge, purchè posseggano i seguenti requisiti:

a) abbiano finalità ricreative, formative e tecnico-venatorie;

b) abbiano ordinamento democratico e posseggano una stabile organizzazione a carattere nazionale, con adeguati organi periferici;

c) dimostrino di avere un numero di iscritti non inferiore a un decimo del totale dei cacciatori calcolato dall'Istituto centrale di statistica, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della domanda di riconoscimento.

Le associazioni di cui al secondo comma sono riconosciute con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Comitato di cui all'articolo 4.

Si considerano riconosciute, agli effetti della presente legge, la Federazione italiana della caccia e le associazioni venatorie nazionali già riconosciute ed operanti ai sensi dell'articolo 35 della legge 2 agosto 1967, n. 799.

Nelle associazioni venatorie riconosciute non possono ricoprire cariche coloro che abbiano riportato condanne per violazione alle leggi sulla caccia.

Qualora vengano meno, in tutto o in parte, i requisiti previsti per il riconoscimento, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Comitato di cui all'articolo 4, dispone con decreto la revoca del riconoscimento stesso.

A questo articolo il Governo ha presentato i seguenti tre emendamenti:

Aggiungere un comma da inserire prima dell'ultimo:

« Le associazioni nazionali riconosciute sono sottoposte alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ».

Aggiungere il seguente ulteriore comma:

« Per le associazioni già riconosciute ai sensi dell'articolo 35 della legge 2 agosto 1967, n. 799, di cui al quarto comma, la sola mancanza del requisito di cui alla lettera c) del secondo comma non comporta la revoca del riconoscimento ».

Inserire il seguente ultimo comma:

« È vietata l'iscrizione a più di una associazione venatoria ».

PACINI, *relatore alla Commissione.* Sono favorevole al primo emendamento, mentre non mi convince il secondo al quale, pertanto, sarei personalmente contrario; mi dichiaro infine favorevole al terzo emendamento proposto dal Governo.

Riterrei però opportuno elevare la percentuale prevista al punto c) del secondo comma, relativamente al numero di iscritti alle associazioni necessario per chiedere il riconoscimento delle stesse agli effetti della presente legge. Propongo pertanto un emendamento tendente a sostituire al suddetto punto c) del secondo comma dell'articolo 29 le parole « un decimo » con le altre « un quindicesimo ».

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il primo emendamento presentato dal Governo ten-

9^a COMMISSIONE

9° RESOCONTO STEN. (8 febbraio 1977)

dente ad aggiungere, prima dell'ultimo, il seguente comma:

« Le associazioni nazionali riconosciute sono sottoposte alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ».

È approvato.

Metto ora ai voti il secondo emendamento presentato dal Governo, al quale il relatore si è dichiarato contrario, tendente ad aggiungere il seguente comma:

« Per le associazioni già riconosciute ai sensi dell'articolo 35 della legge 2 agosto 1967, n. 799, di cui al quarto comma, la sola mancanza del requisito di cui alla lettera c) del secondo comma non comporta la revoca del riconoscimento ».

Non è approvato.

Metto ai voti il terzo emendamento presentato dal Governo tendente ad inserire il seguente ultimo comma:

« È vietata l'iscrizione a più di una associazione venatoria ».

È approvato.

Metto infine ai voti l'emendamento presentato dal relatore, tendente a sostituire, alla lettera c) del secondo comma, le parole: « un decimo » con le altre: « un quindicesimo ».

È approvato.

PACINI, *relatore alla Commissione.* Debbo esprimere una certa perplessità — al riguardo peraltro gradirei sentire il parere degli onorevoli colleghi in modo da predisporre, ove concordasse con il mio, un formale emendamento in tal senso — nei confronti del quinto comma dell'articolo in esame, che recita testualmente: « Nelle associazioni venatorie riconosciute non possono ricoprire cariche coloro che abbiano riportato condanne per violazione alle leggi sulla caccia ». Da tale dizione sembra quasi che chi ha riportato condanne per altro tipo di reati possa invece essere un dirigente delle associazioni di cui trattasi.

MINGOZZI. Ma è evidente che, trattandosi di associazioni venatorie, si deve fare riferimento a reati di carattere venatorio.

PACINI, *relatore alla Commissione.* D'accordo, ma non dobbiamo dimenticare che alle associazioni in questione sono affidati espressamente dalla legge compiti particolari estremamente delicati. Pertanto, a mio avviso, è necessario stare attenti onde evitare che cariche in associazioni del genere possano venire ricoperte da coloro che abbiano subito condanne anche per reati di altro tipo.

PRESIDENTE. Proporrei allora di sopprimere addirittura il quinto comma. In tal modo i cacciatori si guarderanno comunque dall'eleggere come dirigenti di queste associazioni persone che abbiano riportato delle condanne.

MINGOZZI. Mi pare che la proposta del Presidente sia saggia e giusta.

PACINI, *relatore alla Commissione.* Anche io mi dichiaro favorevole alla soppressione del quinto comma, proposta dal Presidente.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento da me proposto tendente a sopprimere il quinto comma dell'articolo 29.

È approvato.

FERMARIELLO. Nel terzo comma dell'articolo in esame si prevede che le associazioni delle quali ci stiamo occupando siano riconosciute con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Comitato di cui all'articolo 4. Ora, poichè attualmente il decreto in questione viene predisposto di concerto con il Ministro dell'interno, che è l'unico competente in sede amministrativa ad appurare la base nazionale di tali associazioni, se il relatore è d'accordo, si potrebbe prevedere, anche in questo caso, il concerto con il Ministro dell'interno.

Propongo pertanto un emendamento tendente ad aggiungere al terzo comma, dopo

9ª COMMISSIONE

9° RESOCONTO STEN. (8 febbraio 1977)

le parole « sono riconosciute con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste », le altre: « di concerto con il Ministro dell'interno ».

PACINI, *relatore alla Commissione*.
Mi dichiaro favorevole a tale emendamento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo al terzo comma proposto dal senatore Fermariello.

È approvato.

PACINI, *relatore alla Commissione*.
Mi sembra opportuno, a questo punto, sollevare il problema del riconoscimento delle associazioni nazionali protezionistiche, cui è stato fatto riferimento nell'articolo 27, accogliendo una proposta in tal senso avanzata dal senatore Fabbri. In altri termini, nell'articolo in questione si è prevista la possibilità, anche per le associazioni protezionistiche nazionali riconosciute, di avere proprie guardie volontarie per assicurare la vigilanza sulla corretta applicazione delle norme in materia di protezione della fauna e di esercizio della caccia, ma non si è stabilito chi procede a tale riconoscimento.

Sarebbe quindi opportuno, a mio avviso, inserire nell'articolo in esame un comma del seguente tenore: « Si considerano riconosciute, agli effetti della presente legge, le associazioni protezionistiche chiamate a far parte del Comitato di cui all'articolo 4 ».

FERMARIELLO. Come associazione protezionistica riconosciuta già esiste l'ENPA. È un ente morale.

PACINI, *relatore alla Commissione*.
Se ci si vuole riferire solo a quello, però, bisogna dirlo espressamente.

FERMARIELLO. Allora sarebbe preferibile aprire un nuovo titolo e cioè: « Riconoscimento delle associazioni protezionistiche ».

MINGOZZI. Ma questo non si può fare nella legge che stiamo approvando.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, vuole spiegare meglio di che cosa si tratta?

PACINI, *relatore alla Commissione*.
Come gli onorevoli colleghi ricordano, a seguito di una proposta in tal senso avanzata dal senatore Fabbri, all'articolo 27 è stato previsto, al primo comma, che la vigilanza sull'applicazione delle leggi venatorie è affidata agli agenti venatori dipendenti degli enti delegati dalle Regioni ed alle guardie volontarie, oltre che delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, anche delle associazioni protezionistiche nazionali riconosciute. Ora, poichè al momento attuale solo l'ENPA è riconosciuto e poichè, viceversa, nel Comitato tecnico nazionale di cui all'articolo 4 noi abbiamo inserito tutta una serie di organismi, tra cui anche le associazioni protezionistiche diverse dall'ENPA, a me sembrava che l'emendamento da me proposto consentisse di dare un riconoscimento anche a queste ultime associazioni.

FERMARIELLO. Non ho nulla in contrario ad approfondire il tema che l'onorevole relatore ha testè sottoposto alla nostra attenzione. Voglio però far presente che il problema del riconoscimento è legato ad una serie di procedure e di vincoli, è legato cioè al controllo dei bilanci, al controllo dell'attività e via dicendo. D'altra parte, come facciamo ora, attraverso l'introduzione di una norma nel provvedimento che stiamo esaminando, a disciplinare e a regolamentare la vita di queste libere associazioni, delle quali non sappiamo come, quando e a che titolo desiderano essere oppure no riconosciute?

Un tale riconoscimento mi sembra quindi del tutto inopportuno e, direi, alquanto affrettato: piuttosto potrebbe essere previsto in un secondo momento, con un apposito disegno di legge, peraltro dopo aver sentito in proposito il parere delle associazioni in questione. Non possiamo cioè imporre, a mio avviso, un cappello, per così dire, a gente che non sa neanche che stiamo discutendo della sua esistenza. Non mi pare quindi opportuno — ripeto — imporre alle associazioni protezionistiche, spesso associazioni di

9ª COMMISSIONE

9º RESOCONTO STEN. (8 febbraio 1978)

fatto, in modo quasi incidentale, forme di riconoscimento pubblico che potrebbero essere non richieste dalle associazioni stesse.

Al riguardo, francamente, sarei molto cauto.

F A B B R I. A me pare invece che questo discorso debba essere affrontato senza cercare di girargli intorno, soprattutto in considerazione del fatto che la normativa in esame ha come fine esplicito e conclamato — lo dice lo stesso titolo — la protezione della fauna selvatica e non soltanto quello di regolamentare l'esercizio della caccia. Non riesco a comprendere pertanto questa specie di difficoltà o di insofferenza manifestata dagli onorevoli colleghi ad inserire nelle maglie, per così dire, del provvedimento che stiamo approvando, qualsiasi riferimento alle associazioni protezionistiche — di cui peraltro non sono affatto un patito — che esistono.

La proposta dell'onorevole relatore trova conferma, per esigenze di coordinamento, non solo nell'emendamento già da noi approvato all'articolo 27, ma anche nella composizione del Comitato previsto dall'articolo 4 e in numerose norme già approvate che sottolineano gli aspetti di protezione rispetto alle esigenze venatorie; nè mi

pare che la formula suggerita dal senatore Pacini, introduca un sistema frettoloso di riconoscimento. Con essa invece si stabilisce, ai fini della presente legge, l'efficacia, quanto alla vigilanza venatoria, di quel riconoscimento che l'autorità pubblica concede scegliendo tra le associazioni protezionistiche quelle che sono meritevoli di far parte del Comitato tecnico nazionale, riconoscimento che assurge così a validità, a dignità giuridica.

P R E S I D E N T E. Mi dispiace interrompere il senatore Fabbri, ma devo far presente alla Commissione che è nuovamente richiesta la nostra presenza in Assemblea per una importante votazione.

A questo punto, però, ad evitare che le continue votazioni rendano troppo frammentaria la discussione, proporrei di rinviarla.

Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 18,55.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Direttore: Dott. GIOVANNI BERTOLINI